

Bolle di accompagnamento

Le bolle di accompagnamento prenumerate sono state abolite dal 27/09/1996. Le merci possono essere vendute e trasportate senza bolla.

Se non si emette un documento accompagnatorio si deve entro lo stesso giorno (ore 24⁰⁰) emettere o consegnare la fattura (si considera emessa appena con la spedizione).

Se si decide per il documento di accompagnamento (bolla non preregistrata), da questo deve risultare il motivo della cessione della merce (vendita, in conto lavorazione, tentata vendita, ecc.).

Forma del documento (Ddt)

La forma è libera, ma esso deve contenere tutti gli elementi della vecchia bolla (P.IVA, Codice fiscale, descrizione merci, ecc.), ma non deve essere prenumerata.

Vantaggio: niente errori formali e nessuna registrazione delle bolle.

Casi in cui non necessita il documento di accompagnamento:

- Artigiani che trasportano beni necessari per la realizzazione di un'opera (idraulici, elettricisti, muratori, ecc.)
 - chi utilizza il sistema della fatturazione immediata
 - trasporti all'interno dell'impresa. (tra filiali, da un cantiere all'altro, ecc.)
- ATTENZIONE:** cantiere e filiale devono essere comunicate all'ufficio IVA.

Casi in cui necessita il documento di accompagnamento:

- Con fatturazione differita
- In caso di tentata vendita
- Con vendite a San Marino
- Consegna di beni in conto lavorazione

Merce in conto lavorazione

Qualora in caso di lavorazione, non si dovesse emettere un documento, si dovrà istituire il registro di merce in conto lavorazione, dal quale risulta la proprietà della merce.

Tentata vendita:

È possibile emettere un solo documento di carico. Al momento della vendita si emette la fattura.

In caso di fatturazione differita si emetterà un documento di consegna come nella normale vendita.

ATTENZIONE:

La guardia di finanza può effettuare controlli su strada e contemporaneamente in ditta.